

Dicembre 2015

## **IL TAGLIO DEGLI ALBERI: REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI DELLO STATO**

**Un cittadino che voglia eliminare un albero dal proprio giardino non sempre ha la libertà di poterlo fare in quanto possono esistere regolamento comunali o leggi dello Stato che vincolano il taglio a precise norme.**

**Vediamo come valutare i casi per procedere nei termini di legge più idonei.**

L'eliminazione di un albero, che si trovi in area privata o pubblica, non sempre è libera e a discrezione del proprietario poiché esistono leggi e regolamenti di vario livello a protezione sia degli alberi particolarmente importanti che delle aree che li ospitano.

In questi casi l'abbattimento non autorizzato comporta sempre sanzioni amministrative ai sensi della legge 10/2013 e, nel caso di alberi sotto tutela paesaggistica o monumentale, conseguenze penali ai sensi della legge 1089/1939.

Qualora si renda necessaria l'eliminazione di alberi sottoposti a questi vincoli, diventa indispensabile una perizia agronomica che ne giustifichi la necessità di taglio e/o una relazione paesaggistica che ne illustri le conseguenze.

Il primo caso riguarda gli alberi non soggetti a vincoli paesaggistici dello Stato che soffrono però problemi agronomici di natura sanitaria, strutturale o ambientale. Ci riferiamo alle situazioni in cui il vincolo viene posto dal regolamento comunale del verde o dagli strumenti urbanistici locali. In queste situazioni il vincolo non è posto dallo Stato ma da norme locali che vanno a tutelare alberi di particolare dimensione o bellezza o rarità e può essere legato alla altezza della pianta o al diametro del fusto.

La relazione paesaggistica, in aggiunta alla perizia agronomica, diventa indispensabile in presenza di vincolo paesaggistico dello Stato. Chi ha la necessità di procedere alla eliminazione di un albero, deve perciò procedere innanzitutto alla verifica della presenza del vincolo, esaminando gli strumenti urbanistici.



Se il vincolo paesaggistico manca, si va invece a verificare l'esistenza di eventuali regolamenti comunali che riguardano o limitano il taglio degli alberi ornamentali.

Tutto questo non vale nelle aree a bosco, sottoposte ad altre normative regionali e nazionali. Parchi e giardini vanno perciò completamente distinti dal bosco dove il taglio degli alberi non è soggetto ad autorizzazioni paesaggistiche trattandosi di attività agricola di selvicoltura.

I contrasti maggiori con gli Enti delegati al rilascio dei nulla-osta nascono nel caso di alberi senza particolare valore e posti nell'intorno di edifici sotto vincolo monumentale.

In questi contesti il vincolo riguarda l'immobile ma le Soprintendenze tendono a tutelare, con la stessa rigidità, sia l'edificio monumentale che un albero deperente o di scarso significato. Diciamo questo perché è difficile sostenere che un palazzo del '600 abbia lo stesso pregio di una robinia di 50 anni di età e in spegnimento vegetativo.

Questi casi limite sono fortunatamente rari ma possono generare ritardi, dinieghi o difficoltà e provocare lunghi iter negli uffici dei funzionari statali.

### **Alberi sottoposti a regolamento del verde comunale**

Qualora l'albero non sia soggetto a vincoli paesaggistici o monumentali, lo strumento normativo che regola l'abbattimento di un albero è il Regolamento Comunale di Tutela del Verde Pubblico e Privato. Meno del 20% dei comuni italiani dispone di un proprio regolamento del verde ma tutti possiedono qualche norma o qualche cavillo nei regolamenti edilizi o nelle norme generali urbanistiche.

Verificata l'assenza del vincolo paesaggistico e considerate le eventuali norme del



Regolamento del Verde sono possibili due situazioni:

a) *l'albero non è soggetto per la sua dimensione o per la sua natura botanica alle limitazioni imposte dal Comune e pertanto può essere tolto in libertà;*

b) *l'albero è vincolato dalle norme comunali e per essere eliminato deve essere gravato da vizi, difetti, patologie o problemi di altra natura che devono essere motivati e dimostrati in una specifica relazione agronomica.*

Un punto debole di molti regolamenti comunali sta nell'imposizione di un reimpianto compensativo con identica specie nello stesso luogo. Va da sé che l'eliminazione di un albero non idoneo alle condizioni di spazio non debba comportare il reimpianto di un albero simile proprio per evitare di ricadere nello stesso vizio di origine. Ci riferiamo ad alberi di grande crescita inseriti nei piccoli

giardini o eccessivamente vicini agli edifici. In questi casi il reimpianto va valutato e ragionato sulle disponibilità reali di spazio.

La relazione agronomica a supporto del taglio degli alberi soggetti ai regolamenti comunali viene valutata dall'Ufficio Tecnico comunale e dalla Commissione del Paesaggio senza ulteriori passaggi in altri uffici regionali o statali.

**Alberi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice di tutela di beni paesaggistici)**

Gli alberi sotto vincolo paesaggistico sono tutelati non solo per le loro dimensioni o la loro natura botanica ma soprattutto per la loro posizione in aree di particolare significato.

Per questi alberi il vincolo nasce infatti per tutelare l'impatto che il paesaggio ha nel territorio. Nello specifico, il decreto vincola all'art. 136 gli alberi monumentali, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza.

L'art. 142 definisce come aree tutelate per legge i territori costieri e contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua per una fascia di 150m dalle sponde, nonché i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori coperti da foreste e da boschi.

L'art. 146 sancisce che gli alberi ricadenti in queste aree a vincolo paesaggistico non possono essere danneggiati o abbattuti in quanto rientranti a tutti gli effetti nel patrimonio culturale nazionale.

Le eventuali necessità di abbattimento di alberi gravati da questi vincoli, sono subordinate ad una autorizzazione emessa dagli Enti competenti che verificano la compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e la richiesta di intervento.

Nello specifico il nulla-osta al taglio può essere ottenuto solo se supportato da una specifica relazione paesaggistica che descriva l'albero nelle sue caratteristiche agronomiche e il contesto nelle sue caratteristiche ambientali.



L'autorizzazione è sempre vincolata ad una specifica proposta di "*compensazione botanica*" che specifichi cosa si va a proporre come nuova piantagione di sostituzione in modo tale da garantire un quadro del paesaggio senza gravi deterioramenti percettivi.

La relazione paesaggistica non deve perciò limitarsi alla semplice descrizione degli alberi che si intendono eliminare ma deve descrivere con attenzione il contesto (parco, giardino o viale) mettendo in luce le conseguenze percettive del taglio, prima e dopo le nuove piantagioni.

Va da sé che l'eliminazione di un albero deperente o pericolante è scontata per motivazioni tecniche purché sia supportata da una diagnosi agronomica. Non è scontata invece l'autorizzazione nel caso si richieda il taglio di alberi "*indesiderati*" per altri motivi.

Casi limite che rasentano il paradosso sono rappresentati da alberi di dimensioni importanti, ma di scarso valore botanico o ambientale, che l'Ente tende a conservare per via del loro impatto visivo sul paesaggio.

Ci riferiamo per esempio ai casi che riguardano robinie, ailanti o aceri negundi nati spontaneamente e dotati di forte aggressività sulle altre specie più nobili e/o pregiate.

L'eliminazione di queste specie infestanti diventa indispensabile per la "*salute*" di un'area verde che rischia il sopravvento delle specie indesiderate nel contesto botanico.

Il vincolo paesaggistico è molto più rigido di quello del semplice Regolamento Comunale del Verde e richiede infatti un doppio passaggio sia all'interno degli uffici comunali che in Soprintendenza.

Casi estremi li troviamo nei dinieghi al taglio di grossi alberi nati spontaneamente al piede di una muratura o in prossimità di una condotta interrata.

La relazione paesaggistica a supporto del taglio degli alberi soggetti a vincolo paesaggistico viene valutata dalla Commissione Comunale del Paesaggio e in seguito trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.



**Fiorenzo Pandini**

**Dottore Agronomo libero professionista**